COPIA

DELIBERAZIONE CCC N. 5 DEL 29.06.2020

COMUNE DI PARZANICA

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi**, addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **09:00.**

Il Commissario Straordinario **dott. Gennaro Terrusi**, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Repubblica in data 01.10.2019 - con l'assistenza del Segretario comunale, **Dott.ssa Edi Fabris,** il quale provvede alla redazione del presente verbale - delibera a distanza in modalità telematica, avvalendosi di idonee tecnologie che garantiscono l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e la segretezza.

Il Segretario verifica la legalità della seduta.

Il presente verbale si intende assunto presso il Municipio di Parzanica.

Esso segue l'ordinaria procedura di pubblicazione e conservazione, prevista per gli atti deliberativi del Comune.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/00), gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;
- il Ministro dell'Interno con il decreto 13 dicembre 2019 (GU n. 295 del 17 dicembre 2019) ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020;
- il Ministro dell'Interno con il decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020) ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 ha posticipato ulteriormente al 31 maggio 2020 il termine di approvazione del bilancio finanziario di previsione 2020-2022 disponendo all'art. 107, comma 2, che: *"...per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020";*
- la Legge n. 27 del 24/04/2020, di conversione con modifiche del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, ha nuovamente posticipato al 31 luglio 2020 il termine di approvazione del bilancio finanziario di previsione 2020-2022;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, dispone che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) a decorrere dal 1° gennaio 2020:

- l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- è istituita la "nuova" IMU;
- è abrogata la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

VISTA la propria deliberazione n. 4 in data odierna di approvazione del regolamento che disciplina la "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo del possesso di immobili;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze, e i terreni agricoli;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali di lusso e le aree edificabili;

DATO ATTO che i terreni agricoli del comune di Parzanica sono esenti perché ricadenti in un comune definito "montano";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla "nuova" IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa

misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

RAVVISATA la necessità di approvare le aliquote del nuovo tributo;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, stabilire che le aliquote della nuova IMU siano corrispondenti – ove possibile – alle aliquote IMU vigenti nel 2019, al fine di sterilizzare l'effetto legato all'introduzione della nuova disciplina;

RICHIAMATA al riguardo la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2019 di oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE RELATIVA ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019";

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2020 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
Abitazione principale non di lusso	0,00%	Tipologia ESENTE
Abitazione principale di lusso	0,55%	Applicazione dell'aliquota IMU vigente nell'anno 2019
Fabbricati rurali strumentali	0,10%	Applicazione dell'aliquota base "nuova" IMU
Beni merce	0,25%	Applicazione dell'aliquota massima "nuova" IMU
Terreni agricoli	0,00%	Tipologia ESENTE per "comune montano"
Fabbricati gruppo "D"	1,06%	Applicazione dell'aliquota IMU vigente nell'anno 2019
Altri immobili	1,06%	Applicazione dell'aliquota IMU vigente nell'anno 2019

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:
- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;

DELIBERA

1. di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020 come da prospetto di seguito riportato:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
Abitazione principale non di lusso	0,00%	Tipologia ESENTE
Abitazione principale di lusso	0,55%	Applicazione dell'aliquota IMU vigente nell'anno 2019
Fabbricati rurali strumentali	0,10%	Applicazione dell'aliquota base "nuova" IMU
Beni merce	0,25%	Applicazione dell'aliquota massima "nuova" IMU
Terreni agricoli	0,00%	Tipologia ESENTE per "comune montano"
Fabbricati gruppo "D"	1,06%	Applicazione dell'aliquota IMU vigente nell'anno 2019
Altri immobili	1,06%	Applicazione dell'aliquota IMU vigente nell'anno 2019

3. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
5. di trasmettere copia della presente al Responsabile dei Servizi Finanziari per l'attuazione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi Finanziari, rag. Gianpietro Maffi;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere in merito.

COMUNE DI PARZANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

Via Chiesa n. 1 – 24060 PARZANICA (BG)
Tel. n. 035/917001 Telefax n. 035/931772
Codice Fiscale e P.IVA n. 00543130165
www.comune.parzanica.bg.it
protocollo@comune.parzanica.bg.it
comune.parzanica@pec.regione.lombardia.it

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

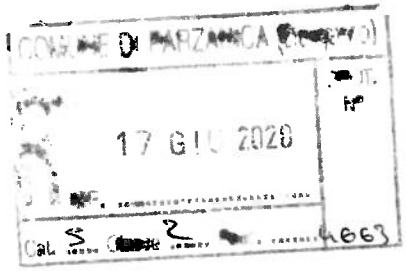
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2020.

PARERE REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

In merito alla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime, **in ordine alla regolarità tecnica e contabile, PARERE FAVOREVOLE.**

Parzanica, 17.06.2020

Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Giampietro Maffi



COMUNE DI PARZANICA
(PROVINCIA DI BERGAMO)

Verbale del 17/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2020.

IL REVISORE

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 738, della legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27.12.2013, n. 147 è abolita, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che ai sensi dell'art. 1, commi da 738 a 783, delle legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) a decorrere dal 01.01.2020:
- è istituita e disciplinata la "nuova" IMU (imposta municipale propria);
- è abrogata la TASI (tassa servizi indivisibili), le cui disposizioni sono assorbite dal quelle introdotte per la "nuova" IMU;
- resta in vigore solo la TARI (tassa rifiuti), quale unica componente dell'imposta unica comunale "IUC" (imposta unica comunale);

Visto il regolamento per la disciplina della nuova IMU (imposta municipale propria), istituita e normata ai sensi dell'art. 1, commi da 738 a 783, delle legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);

Visto la proposta di delibera in oggetto;

Visti:
- il decreto legislativo n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- il regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso,

ESPRIME

Parere **FAVOREVOLE** in merito alla proposta di delibera in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data 17.06.2020

17 GIU 2020

4664

L'organo di revisione
Dott. Carlo Salvioni

DELIBERAZIONE CCC N. 5 DEL 29.06.2020

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Gennaro Terrusi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Edi Fabris

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi della normativa vigente in materia, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Parzanica, 29.06.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Edi Fabris

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 4°, d.lgs. nr. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, d.lgs. 267/2000.

Parzanica, 29.06.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Edi Fabris

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Parzanica, 29.06.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Edi Fabris

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 e norme collegate)